

La presente deliberazione viene affissa il 17 MAR. 2008 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO


Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 162 del 14 MAR. 2008

Oggetto: Giudice di Pace di Benevento Ricorso Tiso Cosimo c/ Provincia Bn -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaotto il giorno quattordici del mese di MARZO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) dott. Pasquale Grimaldi | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pietro Giallonardo | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

IL PRESIDENTE 

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 21/12/07 il sig. Tiso Cosimo agiva in giudizio questa Amministrazione in opposizione al verbale n. 1050 del 23/05/07 emessa dalla Polizia Provinciale;

Con determina n.143/08 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle

attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi al Giudice di Pace di Benevento promosso dal sig. Tiso Cosimo c/ Provincia di Benevento con ricorso notificato il 21/12/07 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 143/08;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 143/08 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso notificato il 21/12/07 dinanzi al G.d.P. di Benevento promosso dal sig. Tiso Cosimo c/ Provincia di Benevento;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 238 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 17 MAR. 2008

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 17 MAR. 2008 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 03 APR. 2008
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 03 APR. 2008.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 03 APR. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

2	Copia per		il	_____	prot. n.	_____
	SETTORE	<u>AVVICINATA</u>	il	_____	prot. n.	_____
	SETTORE	_____	il	_____	prot. n.	_____
	SETTORE	_____	il	_____	prot. n.	_____
	Revisori dei Conti		il	_____	prot. n.	_____
	Nucleo di Valutazione		il	_____	prot. n.	_____

2008
19.3.08
conf. capigruppo


UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE BENEVENTO

7535

N° 2497-C/07 R.G.

Giudice: dott. Vito RUBINO

DECRETO



Il Giudice di Pace, letto il ricorso che precede con l'allegato verbale opposto depositato/pervenuto in Cancelleria il 27/11/07;
atteso che appare tempestivamente proposto;
visto l'art. 23 c.s. legge n 689/ 81

FISSA

udienza per la comparizione delle parti davanti a sé per il giorno 12/03/2008 ore 09,00

ORDINA

all'Autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare nella Cancelleria di questo Giudice almeno DIECI giorni prima dell'udienza come sopra fissata gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione od alla notificazione della violazione.

Concorrendo gravi motivi, alla luce di quanto esposto dal ricorrente, ex art.22 L. 689/81

DISPONE

la sospensione dell'esecuzione dell'opposto provvedimento.

Manda la Cancelleria per la notificazione del ricorso e del presente decreto.

1. Avv. Antonio TISO in Benevento (BN) alla via Napoli n°74
2. AMM.NE PROV.LE DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t.
- 3.
- 4.

Settore Avvocatura

Prot. n. 20.

Del. 2.1.08

Benevento, 5 dicembre 2007

IL CANCELLIERE

Provincia di Benevento
AOO: Prof. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0030642 Data 27/12/2007
Oggetto UDIENZA 12-3-008 RICORSO
TISO COSIMO
Dest. Avvocatura Settore; [...]

IL GIUDICE DI PACE
dott. Vito RUBINO

Vito Rubino

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2007

Il Cancelliere

GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO

Ricorso

Il Sig. TISO COSIMO nato a Benevento il 29/1/1968, elettivamente domiciliato in Benevento alla via Napoli 74 presso e nello studio dell'Avv. Antonio Tiso che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto

RICORRE


Alla S.V. Ill.ma

avverso

il verbale di contestazione N. 1050 reg. 37 redatto il 23/5/07 dal Corpo di Polizia Provinciale – servizio controllo del territorio – Provincia di Benevento, a seguito di accertamento di presunta violazione al Codice della Strada, notificato il 29.09.07, che, con il presente atto si impugna poiché inammissibile, improcedibile, illegittimo ed infondato in fatto e diritto.

- 1) In via preliminare si eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell'odierno ricorrente relativamente alla presunta infrazione allo stesso contestata e di cui al cennato verbale. Il sig. Tiso Cosimo non è il trasgressore né il soggetto obbligato in via solidale; si eccepisce altresì, il difetto di competenza funzionale e/o territoriale degli agenti verbalizzanti.
- 2) Nel merito, alcun addebito può essere mosso nei confronti del ricorrente.
 - A) Infatti si evidenzia che i lavori di scavo e posa di una condotta idrica, sono stati effettuati legittimamente sulla particella n. 18 del Foglio 1 che ricade all'interno del perimetro del centro abitato (zona urbana) della località Pozzo de Masi del Comune di S. Angelo a Cupolo (Cfr. attestato Comune S. Angelo a Cupolo e rilievo tipografico a firma Geom. Saccomanno di Benevento): i lavori non hanno interessato né la strada provinciale 42, né le pertinenze alla stessa, né via Manzoni 66. Pertanto, alcuna violazione all'art. 21 commi 1 e 4 CdS è imputabile al ricorrente.

VI È MANDATO
SULL'ORIGINALE



STUDIO LEGALE TISO

Via Napoli 74 82100 Benevento tel/fax 0824 360856 - 363484

citato rapporto, che si impugna poiché inammissibile, illegittimo e comunque del tutto infondato ed erroneo, è carente di ogni requisito atto ad una valida e corretta ricostruzione di fatti imputabili al ricorrente, di talché la pedissequa erroneità del verbale qui impugnato: infatti, a titolo esemplificativo, nel rapporto non sono riportati atti e modalità di accertamento con le dovute misurazioni relativi all'operato del verbalizzanti.

Il verbale de quo è comunque illegittimo ed inammissibile e va annullato con ogni conseguenza di legge. Infatti, il verbale risulta mancante della certificazione di autentica del Capo dell'Ufficio come prevede l'art. 385/3 Reg., delle altre indicazioni previste dall'art. 383/4 del reg. menzionato e della indicazione del deposito dell'originale ex art. 200/4 CdS.

Infine, pertanto, evidente la assoluta innocenza dell'odierno ricorrente e la erronea ricostruzione delle circostanze fattuali e/o giuridiche operata dagli Agenti nonché la illegittimità/inammissibilità/erroneità/infondatezza del verbale oggi impugnato.

Quanto premesso,

CONCLUDE

Finché la S.V. Ill.ma Voglia, per le causali innanzi espresse

in via preliminare, dichiarare la sospensione dell'impugnato verbale di contestazione n. 1050 Reg. 37 della Polizia Provinciale di Benevento, inaudita altera parte, poiché manifestamente illegittimo / inammissibile / improcedibile / iniquo / erroneo/infondato in fatto e diritto si appalesa il verbale impugnato ed ogni consequenziale sanzione applicata, atteso l'evidente buon diritto del ricorrente, e dichiarare in ogni caso, inaudita altera parte, la sospensione di qualsiasi emanato e/o emanando provvedimento relativo ad ogni eventuale sanzione accessoria, ove sia data esecuzione nelle more al verbale impugnato, con emissione di ogni più

STUDIO LEGALE TISO

Via Napoli 74 82100 Benevento tel/fax 0824 360856 - 363484

opportuno e necessario provvedimento teso ad evitare qualsiasi insorgendo pregiudizio in capo al ricorrente;

- nel merito, in accoglimento del presente ricorso, 1) annullare e/o rendere definitivamente privo di ogni efficacia giuridica il verbale di contestazione N. 1050 Reg. 37 del 23/5/07 redatto dalla Polizia Provinciale di Benevento, nonché ogni sanzione, pecuniaria ed accessoria.
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre 12,5% rimb. Forf, Cpa ed Iva come per legge.
- con dichiarazione, ai fini della normativa sul C.U., che il valore del presente giudizio è pari a euro 747,60.

Con espressa riserva nei termini di procedura di precisare/modificare/integrare domanda, e richiedere mezzi istruttori anche all'esito del comportamento processuale avverso ed all'esito del deposito degli atti e documenti della controparte, il tutto senza inversione dell'onere della prova. Sin da ora, chiede di essere ammesso alla prova testimoniale delle circostanze di fatto indicate in ricorso al capo 2)A con esclusione di ogni valutazione personale, indicando a testi Geom. Elio Saccomanno da Benevento e De Franco Gaetano da Atripalda (AV), e con riserva di indicarne altri nonché con riserva di ulteriori produzioni, allegazioni e deduzioni, anche istruttorie.

Si allega copia del verbale di contestazione impugnato, rilievo topografico a firma Geom Saccomanno di Benevento e attestato Comune S. Angelo a Cupolo.

Salvezze illimitate.

Benevento 26.11.07

Avv. Antonio Tiso



TRIBUNALE DI BENEVENTO

UFFICIO UNICO PER LE ATTIVITÀ MOVIE E INTERESSI

io sottoscritto Assistente Giudiziario ho
affidato copia del presente atto al Sig.

Assistente Procuratore Benvenuto Co

mediante consegna nel retroscritto domicilio a mani

a mani dell'impiegata GIUSEPPE SCORRIPA
incaricata alla ricevuta

21 DIC. 2007

Assistente
UFFICIO UNICO PER LE ATTIVITÀ MOVIE E INTERESSI
PASQUALE CLINORRE